

2.

Postulati per la redazione del bilancio e criteri di stima

2.1. Finalità del bilancio

Il bilancio d'esercizio è frutto di un processo di rilevazione, classificazione e valutazione degli elementi patrimoniali e delle loro variazioni. La classificazione e la valutazione potrebbero seguire diversi criteri; si è reso necessario quindi, nel corso del tempo, definire delle "regole". Si tratta di principi che, se rispettati, consentono di soddisfare alcune necessità informative dei soggetti che fruiscono del bilancio. Va ribadito, però, che il bilancio d'esercizio non fornisce informazioni complete per ogni evenienza: già nel primo capitolo è emerso come il bilancio non fornisca, ad esempio, il valore di cessione di un'azienda. Per comprendere appieno il significato dei principi cui deve essere ispirata la redazione del bilancio, è necessario, perciò, fare alcune brevi riflessioni sulle finalità di quest'ultimo.

Anzitutto, occorre sottolineare che il bilancio fornisce *una stima* degli elementi che compongono il patrimonio, nonché *una stima* del reddito prodotto: non esiste "*il valore reale*" del patrimonio, né il valore reale del reddito prodotto nell'esercizio. Il concetto di stima implica un certo grado di soggettività: necessariamente, il valore ottenuto da un processo di stima non è vero in termini assoluti. Tuttavia, ove la stima di un elemento del patrimonio risultasse eccessivamente incerta, o incoerente con le finalità attribuite dalle norme al bilancio d'esercizio, ne andrebbe evitato il riconoscimento a bilancio. Ad esempio, alcuni beni immateriali prodotti internamente dall'impresa stessa, cui sarebbe certamente possibile attribuire un valore, non vengono tuttavia esposti nel bilancio d'esercizio a causa della difficoltà di ottenere una valutazione sufficientemente verificabile e coerente con le finalità attribuite al documento. Il *conceptual framework* dello IASB (International Accounting Standard Board) afferma che "*la finalità del bilancio redatto per scopi generali è di fornire agli utilizzatori del documento informazioni finanziarie utili ad assumere decisioni sull'attribuzione di risorse all'impresa stessa*" (IASB Conceptual framework, 2018, cap. 1). Un'informazione, per essere utile, deve essere "*rilevante*" e deve fornire una "*rappresentazione fedele*" della sostanza di quanto si propone di descrivere. Un'informazione è rilevante nella misura in cui riesce a indirizzare la decisione

dell'utilizzatore: dunque, quando ha un potere predittivo o quando è in grado di confermare delle tesi.

Fornire un quadro fedele significa offrire informazioni per quanto possibili complete, neutrali (rispetto alle diverse categorie di utilizzatori del bilancio) e prive di errori. Il *conceptual framework* aggiunge che “*la rappresentazione fedele è influenzata dal livello di incertezza della stima*”. Per lo IASB, la neutralità dell'informazione è supportata dalla prudenza amministrativa, cioè dalla cautela (*caution*) che è necessario adottare quando si devono prendere decisioni in condizioni di incertezza. Per prudenza, perciò, ove il processo di stima sia soggetto a condizioni di particolare incertezza, l'informazione – pur rilevante – non viene fornita.

In Europa, la IV Direttiva CEE nel 1978 fissò per la prima volta il concetto di “quadro fedele” (*true and fair view*). Il D.lgs. 9 aprile 1991, n. 127 in attuazione della IV e VII Direttiva CEE, nel recepire il concetto di “quadro fedele” nel nostro ordinamento, introduce il concetto di “rappresentazione veritiera e corretta”: il legislatore attribuisce al bilancio il compito di “*rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio*” (art. 2423).

Occorre ribadire che il bilancio qui considerato è quello redatto per finalità generali: il bilancio d'esercizio o quello consolidato (riferito, cioè, a gruppi di imprese). Questo documento ha la finalità di stimare il patrimonio aziendale in *ipotesi di normale funzionamento*, ovvero di *continuità della gestione* (questa ipotesi viene definita “*going concern*”): non rispettano questo presupposto i bilanci redatti per finalità specifiche, legati ad eventi particolari nella vita dell'impresa, quali i bilanci di liquidazione, fusione o scissione. Il valore del patrimonio indicato nello Stato Patrimoniale del bilancio d'esercizio può quindi discostarsi significativamente dal valore di stima dell'azienda in caso di cessione, fusione o altre operazioni straordinarie.

Il bilancio d'esercizio (al pari del bilancio consolidato) è un documento consuntivo, destinato a esporre gli esiti economici e finanziari della gestione: l'obiettivo è stimare il reddito netto e il patrimonio aziendale in normali condizioni di funzionamento. Il valore di cessione di un'impresa, invece, è influenzato inevitabilmente dalle aspettative sulle sue performance future: i flussi di liquidità o i redditi attesi negli esercizi futuri rappresentano parametri fondamentali da considerare per stimare il valore economico dell'impresa.

Il bilancio deve soddisfare le necessità informative di molteplici soggetti:

- a) *banche e altri finanziatori* (ad es. obbligazionisti): devono valutare la situazione aziendale e stimare il grado di rischio e le potenzialità di sviluppo dell'azienda;
- b) *soci o potenziali investitori*: sono interessati a conoscere l'andamento economico e finanziario;
- c) *fornitori*: possono essere interessati a conoscere l'equilibrio finanziario della società cliente, per valutare eventuali rischi di insolvenza;
- d) *Stato*: il bilancio rappresenta la base per la determinazione del reddito imponibile,

da cui scaturisce il prelievo fiscale;

e) *manager*: il bilancio è il più comune strumento di controllo dell'andamento aziendale.

Differenti necessità informative potrebbero portare a diverse rappresentazioni della realtà aziendale. L'erario, ad esempio, essendo interessato al gettito fiscale, è orientato a non riconoscere minusvalori che, seppur rilevanti in ottica civilistica, non sono ancora realizzati: queste minusvalenze perlopiù non vengono quindi riconosciute ai fini della stima del reddito imponibile, finché non siano effettivamente realizzate. Anche i manager potrebbero avere un interesse analogo, qualora la loro retribuzione fosse parametrata ai risultati raggiunti. Al contrario, le banche e gli altri finanziatori in genere dovrebbero privilegiare un atteggiamento più prudente nella stima del reddito, onde evitare che ne venga distribuito in eccesso, distraendo in tal modo risorse utili a garantire il rimborso dei finanziamenti concessi.

Nonostante siano diversi i soggetti cui il bilancio è destinato, esso rimane un documento unico: le informazioni fornite non devono privilegiare le necessità informative di una particolare categoria. La *neutralità* rappresenta uno dei postulati generali da seguire nella sua redazione: la molteplicità degli interessi e dei destinatari deve dunque trovare una ricomposizione nell'unico bilancio d'esercizio. Va sottolineato che non esiste un bilancio "civilistico" (cioè redatto secondo le norme del c.c.) ed uno "fiscale" (finalizzato alla determinazione del reddito imponibile): in Italia il reddito imponibile viene determinato partendo dal risultato dell'esercizio stimato nel bilancio d'esercizio (quello civilistico, che di fatto è l'unico bilancio) ed apportando allo stesso le opportune variazioni in forza delle regole fiscali che stabiliscono la rilevanza ai fini dell'imponibilità e deducibilità di alcune componenti positive e negative: questo tema viene ripreso nel capitolo 5.

Pur essendo un documento unitario, il bilancio è composto da varie parti. "*Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.*" (art. 2423, comma 1, c.c.). Ciò è dovuto al fatto che la contabilità aziendale si pone diversi obiettivi:

1. fornire la stima e la composizione del patrimonio aziendale;
2. determinare il risultato economico d'esercizio (cioè la variazione del patrimonio prodotta dalla gestione) e illustrare i fattori che lo hanno determinato;
3. rappresentare il flusso di liquidità complessivamente realizzato nell'esercizio e la sua composizione interna.

Il bilancio d'esercizio delle società di capitali deve altresì essere corredato dalla relazione sulla gestione¹, da redigersi a cura degli amministratori (art. 2428 c.c.).

¹ La relazione sulla gestione indica i fatti rilevanti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio, l'evoluzione della gestione, fa la sintesi fra i programmi posti in essere dall'azienda e quelli futuri previsti,

Il legislatore definisce una struttura obbligatoria per lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto finanziario (artt. 2423-*ter* – 2425-*ter* c.c.) e indica, altresì, il contenuto della nota integrativa (artt. 2427 e 2427-*bis* c.c.).

Giova rammentare, inoltre, che sono previste forme semplificate di redazione dei documenti di bilancio per determinate imprese, in ragione della dimensione delle stesse. Si fa riferimento, in particolare, alle disposizioni dell'art. 2435-*bis* c.c. comma 1 e 2435-*ter* c.c. Il primo si riferisce alla possibilità – per le società che non siano emittenti di titoli negoziati in mercati regolamentati – di redigere un bilancio abbreviato quando per due esercizi consecutivi (o nel primo) non abbiano superato almeno due dei seguenti limiti: totale attivo 4.400.000 €, totale ricavi 8.800.000 € e 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. In tal caso può non essere redatta la relazione sulla gestione, se alcune delle informazioni in essa contenute vengono inserite nella nota integrativa. Sono inoltre accorpate alcune delle voci previste negli schemi dello stato patrimoniale e può non essere redatto il rendiconto finanziario.

Il 2435-*ter* disciplina il bilancio delle micro-imprese, ovvero le società di cui al 2435-*bis* che nel primo esercizio e successivamente per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti: totale attivo 175.000 €, totale ricavi 350.000 € e dipendenti occupati in media nell'esercizio pari a 5 unità. Rispetto al caso precedente si riduce ancora il numero dei documenti richiesti. Non vengono redatti: la relazione sulla gestione (se sono indicate alcune informazioni in calce allo stato patrimoniale 2428 n. 3) e 4)), la Nota Integrativa (se sono indicate alcune informazioni in calce allo stato patrimoniale 2427 n. 9) e 16)) e il rendiconto finanziario.

2.2. Postulati da adottare nella redazione del bilancio d'esercizio

I principî contabili vengono distinti in principî generali (o *postulati*) e principî applicativi, che vengono stabiliti tramite la redazione di appositi documenti, dedicati a specifici argomenti. In Italia i principî contabili vengono emanati dall'OIC, l'Organismo Italiano di Contabilità.

I postulati hanno fondamentalmente la finalità di guidare i soggetti che redigono il bilancio nel realizzare quanto indicato nell'art. 2423 c.c.: “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”. Questa clausola generale rappresenta il principio guida nella redazione del bilancio e nell'applicazione delle norme che lo disciplinano; in altri termini, a questa “norma generale” si devono adeguare tutte le altre norme.

Il riferimento ad un principio di “verità e correttezza” non allude ad una verità

oltre ad effettuare un'analisi sugli andamenti della gestione passata facendo, in ogni caso, il riferimento al trend del settore di appartenenza.

assoluta, che non esiste in questa disciplina: come si è detto all'inizio del capitolo, le quantità rappresentate nel bilancio sono infatti soggette ad un processo di stima. Nonostante tutte le raccomandazioni e i principi che possono orientarne la redazione, le informazioni contenute in bilancio, non sono, quindi, oggettive. La frammentazione della gestione in esercizi annuali introduce elementi di soggettività connessi alla valutazione delle operazioni in corso di svolgimento: si pensi alla necessità di valutare i capitali fissi presenti nel patrimonio a fine esercizio o le scorte in attesa di essere vendute o, ancora, si pensi alla difficile valutazione di alcune posizioni creditorie qualora il soggetto verso cui l'impresa vanta il proprio credito si venga a trovare in situazioni di difficoltà finanziaria tale da poterne precludere il soddisfacimento.

Il principio di *rappresentazione veritiera e corretta* prevista dall'art. 2423, secondo comma, riflette il concetto anglosassone di "*true and fair view*". La verità del bilancio fa riferimento al fatto che esso deve rappresentare i fatti amministrativi effettivamente avvenuti nell'esercizio; inoltre, gli elementi patrimoniali devono essere rappresentati utilizzando le reali quantità (si pensi, ad esempio, ai volumi delle rimanenze) e criteri di stima attendibili. La correttezza fa riferimento, invece, al rispetto delle norme di legge nonché dei corretti principi contabili emanati dall'OIC nel nostro Paese (per le imprese non quotate) o dallo IASB in ambito internazionale (per le imprese quotate, nonché per quelle che optano per l'adozione degli IAS/IFRS).

Ai sensi dell'art. 2423 comma 3 del codice civile, se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti per fornire una rappresentazione veritiera e corretta, è necessario che il bilancio fornisca le informazioni complementari necessarie a tal fine. Di riflesso, se in casi eccezionali l'applicazione di una disposizione in materia di bilancio contenuta nel codice civile risultasse incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, tale disposizione non dovrebbe trovare applicazione (art. 2423 comma 5 c.c.) e la nota integrativa dovrebbe indicare la motivazione per la deroga nonché la stima degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile, se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Il principio contabile OIC 11 individua sette postulati generali da utilizzare nella redazione del bilancio d'esercizio:

- a) Prudenza;
- b) Prospettiva della continuità aziendale;
- c) Rappresentazione sostanziale;
- d) Competenza;
- e) Costanza nei criteri di valutazione;
- f) Rilevanza;
- g) Comparabilità.

Prudenza: si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale gli utili non realizzati (tipicamente: le rivalutazioni dei beni) non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente realizzate (ad esempio rischi di perdite su cambi, o perdite di valore delle scorte ...) devono essere rappresentate nel bilancio. L'OIC sottolinea come, in virtù del postulato in oggetto, gli utili derivanti dall'iscrizione delle imposte anticipate (di cui tratta il capitolo 5) possano trovare rappresentazione nel bilancio solo se ragionevolmente certi, mentre analoga cautela non è prevista per le imposte differite, il cui effetto sul risultato dell'esercizio è negativo.

a) Gli eccessi di prudenza, tuttavia, vanno evitati poiché sono pregiudizievoli per gli interessi degli azionisti e rendono il bilancio inattendibile e non corretto: in particolare, non si potrà procedere a svalutazioni arbitrarie degli elementi patrimoniali, riducendone il valore al di sotto di una soglia minima ragionevolmente accettabile. L'individuazione di un "valore minimo ragionevole" implica un costante confronto tra criteri di stima diversi: per le rimanenze, ad esempio, si opera un confronto tra la stima al costo e quella al "presunto valore di realizzo" che, per i prodotti, è rappresentato dal valore di mercato al netto dei costi da sostenere per la vendita. Tra i due criteri menzionati, considerato il postulato della prudenza, viene scelto quello che porta ad attribuire ai beni in rimanenza il valore minore.

Il principio della prudenza può quindi essere interpretato anche affermando che le attività devono essere stimate ai valori prossimi ai minimi razionali e le passività ai valori prossimi ai massimi razionali: in virtù di questo postulato, ad esempio, è necessario esporre in bilancio i rischi connessi con l'andamento operativo aziendale al fine di assicurare che ragionevoli accantonamenti vengano effettuati in previsione di eventi futuri negativi considerati probabili, la cui origine dipende comunque dalla gestione passata (ad esempio, il rischio connesso ad una causa con un cliente). Il principio della prudenza, comunque, non può rappresentare il presupposto per arbitrarie riduzioni di valore del reddito e del patrimonio.

L'applicazione del postulato della prudenza comporta anche che gli elementi patrimoniali che compongono le singole poste delle attività o passività siano valutati individualmente, per evitare compensi tra perdite che devono essere riconosciute e profitti che, non essendo realizzati, non possono essere riconosciuti.

La prudenza così intesa rappresenta una condizione di cautela rispetto alla distribuzione di reddito: ponendo un limite alla rappresentazione in bilancio di plusvalenze non realizzate, si impedisce a priori la distribuzione di utili non ancora realizzati, cosa che potrebbe risultare pregiudizievole per la continuità aziendale. Il reddito prodotto rappresenta un valore stimato: un'eventuale sovrastima dello stesso potrebbe portare ad eccessive distribuzioni di dividendi, con conseguente impoverimento patrimoniale dell'azienda. Se non si tenesse conto, ad esempio, di un debito probabile (es.: una causa persa in primo grado) si rischierebbe di sovrastimare il reddito lasciando spazio a possibili distribuzioni dello stesso, che potrebbero recare

pregiudizio all'impresa². La prudenza amministrativa consente quindi di esprimere la crescita del patrimonio prodotta con la gestione solo quando la stessa può dirsi certa, ovvero quando il processo di formazione del reddito può dirsi ormai sostanzialmente concluso grazie ad un atto di scambio. In quel momento il reddito è definitivamente conseguito dall'impresa e, pertanto, la sua distribuzione non costituisce un problema. Nel nostro ordinamento esistono alcune eccezioni al principio generale secondo cui i proventi non realizzati non possono partecipare alla formazione del reddito: nel Conto Economico, infatti, trovano spazio sia gli utili su cambi (rigo C 17bis), sia le rivalutazioni di attività finanziarie (rigo D 18). L'inserimento di queste componenti reddituali consente di informare i fruitori del bilancio su aspetti che, in un'economia globalizzata e fortemente orientata agli investimenti in strumenti finanziari, possono avere un impatto rilevante: queste componenti non realizzate devono, comunque, confluire in riserve *non distribuibili*. Il comma 1 dell'art. 2426, n. 8-bis, c.c. stabilisce ad esempio che, una volta convertite le attività e le passività in valuta, *“l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo”*. La riserva viene denominata “riserva utili su cambi”. Analogamente, l'art. 2426, comma 1, n. 4 indica che le plusvalenze derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto per la valutazione delle partecipazioni vanno iscritte in una riserva non distribuibile.

Questa concezione della prudenza amministrativa caratterizza il contesto nazionale, mentre nel panorama internazionale il postulato viene considerato rispettato anche con l'iscrizione a bilancio di utili la cui realizzazione non è certa (non è avvenuto, cioè, l'atto di scambio da cui l'utile scaturisce) ma solo altamente probabile: la prudenza si sostanzia nell'uso di un certo grado di cautela nell'esercizio del giudizio discrezionale dei redattori del bilancio, tale cioè da non consentire la sopravvalutazione delle attività e dei ricavi, né la sottovalutazione delle passività e dei costi. Conseguenza diretta di questa diversa concezione è la possibilità di riconoscere a bilancio anche gli utili derivanti da oscillazioni del *fair value* di alcuni elementi patrimoniali, la cui natura consente di ritenere altamente probabile l'effettiva realizzazione degli stessi.

b) *Prospettiva della continuità aziendale*: la sussistenza di normali condizioni di vita dell'impresa, che lascino supporre la continuità nel tempo delle attività aziendali, è presupposto per l'applicazione dei criteri di stima da adottare ai sensi dell'art.

² L'art. 2423-bis, comma 1, n. 1, c.c., prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta secondo prudenza. L'art. 2423-bis, comma 1, n. 2, c.c., stabilisce che si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre il comma 1, n. 4, prevede che si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. Queste norme delineano un effetto asimmetrico nella contabilizzazione dei componenti economici, con prevalenza del principio della prudenza rispetto a quello della competenza. Infatti, gli utili non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite, anche se non definitivamente realizzate, devono essere riflesse in bilancio.

2426 c.c. nel bilancio d'esercizio.

L'ipotesi della continuità aziendale comporta, anzitutto, che il bilancio d'esercizio non possa soddisfare ogni esigenza informativa in merito alla stima del patrimonio: si considerano, cioè, normali condizioni di funzionamento. Eventi per così dire "straordinari" nella vita dell'impresa, quali fusioni, scissioni o cessioni dell'impresa stessa richiederanno basi di stima differenti, poiché diverso è l'obiettivo informativo da soddisfare in tali casi.

Inoltre, se si dovesse prevedere nel prossimo futuro il venire meno della continuità aziendale, si renderebbe necessario indicare nella nota integrativa la natura delle minacce a tale condizione. Il principio contabile OIC 11 (§ 22) richiede che siano chiaramente fornite *le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze*; la nota integrativa dovrà altresì spiegare perché le incertezze esposte siano da considerare significative e quali effetti possano produrre sulla continuità aziendale. L'orizzonte temporale minimo da considerare è quello consueto dei 12 mesi. Ove gli amministratori siano portati a ritenere che l'attività aziendale sia destinata a cessare, pur non avendo ancora accertato la sussistenza delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c., dovranno tener conto nella stima degli elementi patrimoniale del limitato orizzonte temporale residuo. Si pensi, ad esempio, alla necessità di ridurre la vita utile delle immobilizzazioni, agli effetti che la ridotta prospettiva temporale potrebbe avere su vincoli contrattuali assunti presupponendo invece relazioni di più lunga durata con le controparti o, ancora, alla necessità di riconsiderare l'effettiva recuperabilità di eventuali imposte anticipate iscritte all'attivo.

Nel caso in cui fosse effettivamente accertata la sussistenza di cause di scioglimento, il bilancio andrebbe redatto prescindendo dalla prospettiva della continuità aziendale: i criteri di stima dovranno tenere conto dell'orizzonte temporale ancora più ristretto, considerato l'imminente scioglimento della società.

a) *Rappresentazione sostanziale*: l'utilità del bilancio dipende dalla capacità di far comprendere al lettore gli aspetti sostanziali degli eventi che hanno caratterizzato la gestione e non solo gli aspetti formali. L'art. 2423-bis c.1 n.1-bis c.c. prevede che *"la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto"*. La "sostanza" rappresenta l'essenza dell'evento o del fatto, ossia la reale natura dello stesso; in alcuni casi, peraltro non frequenti, la sostanza economica dell'operazione può differire dalla sua realizzazione formale sotto un profilo eminentemente giuridico. Ad esempio, nel caso di operazioni di "riporto", i titoli oggetto del contratto devono essere rilevati nel bilancio del venditore, poiché l'operazione in base alla sostanza economica costituisce un finanziamento ed il passaggio di proprietà (giuridicamente rilevante) avviene al mero scopo di garantire il finanziamento. Individuata la sostanza economica dell'operazione, bisogna

comunque considerare gli aspetti formali (contrattuali e giuridici) per le eventuali limitazioni imposte dalla vigente legislazione. Ad esempio, in Italia le operazioni di leasing finanziario³ continuano ad essere registrate considerando la forma del contratto (l'operazione viene assimilata a una locazione) e senza considerarne quindi la sostanza (operazione di compravendita con connessa operazione di finanziamento per il pagamento a rate): in questi casi, dovranno essere forniti nella nota integrativa tutti gli elementi e i dati (informazioni complementari) atti ad esprimerla⁴.

L'OIC sottolinea come il redattore del bilancio abbia il compito fondamentale di individuare i diritti, gli obblighi e le condizioni che derivano dai termini contrattuali connessi ai fatti gestionali, per operare un confronto tra gli stessi e le disposizioni dei principi contabili e accertare la correttezza dell'iscrizione (o della cancellazione) degli elementi patrimoniali e delle componenti reddituali che ne derivano. In particolare, l'analisi contrattuale consente di stabilire *“l'unità elementare da contabilizzare”*, atteso che *“da un unico contratto possono scaturire più diritti o obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata”*, ma anche che *“da più contratti possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria”*.⁵

³ Per *locazione finanziaria (leasing finanziario)* si intende l'operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (locatore) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di un bene acquistato o fatto costruire dal locatore da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare il bene ad un prezzo prestabilito ed eventualmente di prorogarne l'utilizzo a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili. Fornitore e utilizzatore possono coincidere (c.d. *lease-back*). In sostanza, con l'operazione di locazione finanziaria:

- il locatore concede all'utilizzatore l'uso del bene per un determinato periodo di tempo a fronte del pagamento di un corrispettivo periodico (canone);
- il bene è acquistato dal locatore su scelta e indicazione dell'utilizzatore;
- l'utilizzatore, ancorché non proprietario, assume tutti i rischi relativi al perimento del bene acquisito in leasing;
- in favore dell'utilizzatore è prevista una opzione finale di acquisto del bene locato ad un prezzo contrattualmente predeterminato (c.d. opzione di riscatto).

⁴ Giova rammentare che a partire dal 1° gennaio 2019 è in vigore il nuovo principio contabile IFRS 16, che riguarda la contabilizzazione dei contratti di leasing per i soggetti che applicano i principi internazionali nella redazione del bilancio (società quotate su mercati regolamentati, banche, assicurazioni, ecc.). L'obiettivo è di introdurre un modello di contabilizzazione unico per tutte le tipologie di leasing, sia finanziario che operativo. Le modifiche impattano, in particolare, sulle modalità di contabilizzazione delle operazioni contabili effettuate dai locatari (utilizzatori), prevedendo l'iscrizione nell'attivo patrimoniale del diritto di utilizzo del bene e nel passivo del valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing. Il nuovo principio internazionale non apporta modifiche, invece, alle contabilizzazioni effettuate dai locatari che sono, di fatto, i proprietari dei beni: questi soggetti continuano a rilevare l'ammortamento del bene e i ricavi periodici che derivano dal contratto di leasing.

⁵ È il caso, ad esempio, dei lavori in corso su ordinazione: un gruppo di commesse, al verificarsi di determinate condizioni, può essere trattato come una singola commessa o viceversa una singola commessa in altri casi potrebbe dover essere frazionata in differenti fasi o opere (OIC 23).

d) *Competenza*: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti monetari (incassi e pagamenti). La formulazione utilizzata dal Legislatore all'art. 2423-bis c.1 n.3 c.c. lascia intendere che si fa riferimento alla c.d. «competenza economica», in virtù della quale si prescinde dalla data dell'incasso o del pagamento; a questa si contrappone la c.d. «competenza finanziaria», sulla quale sono spesso basati i sistemi contabili delle istituzioni pubbliche. Il postulato della competenza economica consente di pervenire al risultato dell'esercizio come differenza tra il valore della produzione (ottenuta o venduta) nell'esercizio e il costo complessivamente sostenuto per l'ottenimento della stessa: questo rappresenta il principale vantaggio derivante dall'adozione della competenza economica e, al tempo stesso, il principale limite del principio di «competenza finanziaria» che, per l'appunto, non consente di valutare l'economicità della gestione aziendale.

La determinazione del risultato dell'esercizio implica un procedimento di identificazione, misurazione e correlazione di ricavi e costi relativi ad un esercizio. I ricavi, come regola generale, devono essere riconosciuti quando si verificano le seguenti condizioni⁶: (a) il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato; (b) lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà. Tale momento è convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o dal momento in cui i servizi sono resi e sono fatturabili⁷.

I costi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio: tale correlazione rappresenta un corollario fondamentale del principio di competenza ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai ricavi dell'esercizio i relativi costi, siano essi certi o presunti.

Il principio di competenza economica ha alcune conseguenze pratiche sul piano della tecnica contabile, poiché i fatti amministrativi possono riferirsi a periodi temporali che prescindono dalla suddivisione della vita dell'impresa in diversi esercizi: si pensi, ad esempio, all'utilizzo di servizi assicurativi connessi ad una polizza annuale sottoscritta all'inizio di ottobre. In tal caso, il costo imputabile al primo esercizio in base al principio di competenza economica dovrà necessariamente

⁶ In base ai principi contabili internazionali, per poter affermare che un componente positivo di reddito è di competenza dell'esercizio devono essere soddisfatte alcune condizioni: a) il componente positivo di reddito è espressione dell'attività di produzione economica svolta nell'esercizio, b) in forza alla quale si percepisce la capacità attuale dell'impresa di produrre c) probabili flussi finanziari futuri, d) misurabili in modo attendibile. Il momento in cui si verificano dette condizioni può essere precedente o successivo rispetto a quello della prestazione non monetaria dello scambio.

⁷ Regole particolari riguardando la rilevazione dei ricavi relativi a commesse a lungo termine, cioè a contratti relativi a beni il cui processo produttivo eccede l'anno. Per tali contratti i ricavi dovrebbero essere riconosciuti sulla base dell'avanzamento dei lavori nei casi in cui siano rispettati i requisiti previsti dai corretti principi contabili.

considerare solo la parte del servizio consumata tra il momento di sottoscrizione della polizza e il 31 dicembre (per ipotesi, data di chiusura dell'esercizio). Ai fini della determinazione del reddito conta, in definitiva, il consumo della risorsa più che il costo sostenuto per l'acquisto della stessa.

Analogamente, un servizio prestato ad un cliente per un arco temporale che si estenda oltre la chiusura dell'esercizio, potrà contribuire alla formazione dei ricavi nel primo anno solo per la parte di servizio effettivamente erogata entro la chiusura dello stesso. A fine anno, pertanto, si rendono necessarie opportune operazioni di integrazione e rettifica, che consentano di "integrare" i valori forniti dal sistema contabile, considerando costi e ricavi effettivamente realizzatisi nell'esercizio pur non avendo dato origine a movimenti finanziari o, altresì, che consentano di "rettificare" quei costi e ricavi la cui manifestazione numeraria non rappresenta correttamente l'impatto economico da attribuire all'esercizio cui è riferito il bilancio.

e) *Costanza nei criteri di valutazione*: questo principio generale è previsto al n. 6 del comma 1 dell'art. 2423-bis c.c. La costanza dei criteri di stima è presupposto fondamentale per la comparabilità dei risultati dell'impresa nel tempo⁸: solo nel rispetto di tale condizione, che consente di limitare i margini di discrezionalità degli amministratori, risulta possibile comprendere l'evoluzione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa. Eventuali deroghe al principio dovranno essere motivate nella nota integrativa, fornendo altresì una stima degli effetti dell'introduzione dei nuovi criteri sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale (art. 2423-bis c.2 c.c.).

f) *Rilevanza*: il bilancio d'esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari. Un'informazione è considerata rilevante, dunque, quando la sua omissione o la sua errata indicazione andrebbe ad influenzare le decisioni prese dai destinatari del bilancio. Concorrono a definire la rilevanza dell'informazione sia fattori qualitativi che fattori quantitativi. Tra i primi, occorre considerare le caratteristiche di operazioni o eventi che, pur avendo modesto impatto sulle poste del bilancio, potrebbero comunque assumere notevole importanza per investitori, soci, finanziatori (ad esempio, la decisione di dismettere un impianto in un Paese per delocalizzare la produzione altrove). I fattori quantitativi riflettono invece la dimensione degli effetti economici dei fatti gestionali oggetto di registrazione contabile: non è definita,

⁸ La completa comparabilità tra bilanci di varie imprese si verificherà solo ove fosse prevista l'eliminazione di criteri alternativi. Finché tale condizione non sarà raggiunta, si renderà necessario mettere in evidenza nel bilancio i criteri di valutazione adottati, le circostanze che ne giustificano il cambiamento ed i loro effetti. Sarà inoltre necessario mettere in evidenza sia i cambiamenti apportati nel modo di esposizione delle voci di bilancio, sia i cambiamenti strutturali e gli eventi di natura straordinaria se essi non sono direttamente intellegibili dai prospetti di bilancio.

tuttavia, una soglia oltre la quale un valore sia da considerare rilevante. Il giudizio sulla rilevanza dell'informazione potrà variare di caso in caso.

L'art. 2423 al comma 4 stabilisce che «*non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili*». In virtù del principio di rilevanza, pertanto, è possibile derogare alle regole fissate nei principi contabili: il redattore del bilancio avrà comunque l'onere di illustrare nella nota integrativa i criteri applicativi adottati nell'avvalersi di tale deroga.

Peraltro, nei principi contabili nazionali vengono fornite alcune fattispecie dei casi in cui è possibile derogare ad una regola contabile, sempre che dalla deroga discendano effetti irrilevanti: un esempio tipico è rappresentato dalla possibilità di non adottare il criterio del costo ammortizzato per la stima dei crediti e debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi.

g) *Comparabilità*: redigere bilanci comparabili è importante al fine di poter effettuare confronti nel tempo (per valutare l'andamento della gestione rispetto agli esercizi successivi) e nello spazio (per confrontare le performance con quelle dei concorrenti, ad esempio). La comparabilità dipende anzitutto dall'utilizzo di modalità comuni e costanti nel tempo per la rilevazione di fatti di gestione analoghi.

Il principio viene enunciato nel comma 5 dell'art. 2423-ter c.c., ove viene specificato che «*per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate: la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa*».

Nell'ambito della stessa impresa la comparabilità dei bilanci a date diverse è possibile se sussistono alcune condizioni:

- i. la forma di presentazione deve essere costante, cioè il modo di esposizione (classificazione, separazione ed identificazione per gruppi omogenei) delle voci deve essere uguale o almeno comparabile;
- ii. i criteri di valutazione adottati devono essere mantenuti costanti;
- iii. i mutamenti strutturali (acquisizioni, fusioni, scorpori, ecc.) devono essere chiaramente evidenziati nelle note al bilancio.

Ottenere la comparabilità tra bilanci di aziende diverse è più complesso, specialmente perché è possibile che siano stati adottati criteri di stima diversi per le medesime voci di bilancio. In tale eventualità, le differenze risultanti dalle comparazioni possono essere dovute a tali diversi criteri anziché alle diverse strutture d'impresa o alla diversa natura dei fatti economici, come sarebbe invece auspicabile.

Il legislatore ha introdotto nel codice civile (artt. 2621 e ss. c.c.) una serie di reati

che possono essere compiuti dai soggetti che a vario titolo intervengono nella redazione dei Bilanci di esercizio (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori). Sono punite le condotte che comportano l'esposizione di "fatti materiali" non rispondenti al vero, modificandone natura e composizione a discapito di un'informazione veritiera e corretta.

2.3. I criteri di stima (cenni)

La redazione del bilancio comporta la rilevazione, la classificazione e la stima degli elementi patrimoniali. La stima è il processo di determinazione del valore al quale gli elementi patrimoniali devono essere rilevati.

In tema di valutazioni l'art. 2426 c.c. individua nel "costo" il criterio base delle valutazioni di bilancio *dell'impresa in funzionamento*, prevedendo tuttavia alcune eccezioni per specifiche poste del bilancio. Tutti i beni acquistati o prodotti dall'impresa sono stimati al costo nel momento del loro ingresso nel patrimonio: il costo è commisurato al valore delle risorse utilizzate per l'acquisto o per la produzione⁹. Se al termine dell'esercizio l'azienda non ha integralmente utilizzato il fattore produttivo acquistato (ad es. le materie prime), la parte che risulta in rimanenza è iscritta in bilancio – salvo eccezioni che poi verranno esaminate – al valore originariamente attribuitogli.

Le ragioni che inducono alla scelta del costo, inteso come insieme degli oneri che l'impresa sostiene per procurarsi un dato bene, sono fondamentalmente due: anzitutto, si tratta di un valore facilmente verificabile e di facile applicabilità. In secondo

⁹ In via teorica, sarebbe possibile adottare varie basi di stima per valutare gli elementi patrimoniali:

1. Costo storico: le *attività* sono registrate per l'ammontare di denaro, o suoi equivalenti, pagati al momento della loro acquisizione, mentre le *passività* sono stimate in base all'ammontare di denaro entrato al sorgere dell'obbligazione (si pensi a un prestito obbligazionario), o per l'ammontare che ci si aspetta di dover pagare per soddisfare gli impegni assunti (si pensi alle imposte sul reddito);

2. Costo corrente (di mercato): le *attività* sono rilevate ai valori monetari che si dovrebbero sborsare se la stessa attività fosse acquistata al tempo corrente. Le *passività* sono registrate per l'ammontare dei flussi di cassa che oggi servirebbero per estinguere l'obbligo assunto.

3. Valore di realizzo: si considera l'ammontare di denaro (o equivalenti) che si potrebbe ottenere al tempo corrente realizzando le attività in condizioni normali di mercato. Esiste inoltre il *valore netto di presunto realizzo*, da attribuire ai prodotti in rimanenza, determinato come differenza tra il valore (prezzo) di mercato corrente di fine esercizio ed i costi che devono essere ancora sostenuti per vendere il prodotto (tipicamente, i costi di distribuzione).

4. Valore attuale: le attività vengono rilevate al valore attuale (scontato) dei futuri incassi che ci si aspetta di poter ottenere dal bene nel normale corso della gestione. Le passività sono registrate per il valore attuale scontato dei futuri pagamenti che ci si aspetta di dover effettuare per estinguere le passività stesse nel normale corso della gestione.

luogo, il criterio del costo fornisce un valore *tendenzialmente più prudente* rispetto a criteri alternativi, quale ad esempio il valore di mercato. Tale caratteristica viene meno qualora il *valore di presunto realizzo* di un elemento patrimoniale scenda al di sotto del costo sostenuto: in questa situazione la stima al valore di costo viene abbandonata, a favore della stima al presunto valore di realizzo. Nel rispetto del postulato della *prudenza*, si evita di riconoscere agli elementi patrimoniali eventuali plusvalori non realizzati (ad es. attribuendo ai prodotti, presenti in rimanenza a fine anno, il maggior valore dovuto all'andamento favorevole dei prezzi); si riconoscono invece i minusvalori, anche se non realizzati (si computano pertanto le svalutazioni, rispetto a valori storici di bilancio, per l'effetto di movimenti di prezzi sul mercato di terze economie).

Il procedimento di valutazione parte dunque dal costo originario del bene, ma richiede continue verifiche: se necessario, il valore originario deve essere rettificato. Le rettifiche possono essere di diverso tipo, in relazione alle cause che le rendono necessarie. Una prima, importante, rettifica dipende dal processo di utilizzo dei beni: tipicamente, il valore dei beni durevoli (esempio: impianti, attrezzature) si riduce nel tempo in seguito all'utilizzo degli stessi nel processo produttivo. La vita utile (il periodo di tempo durante il quale il bene partecipa alla gestione producendo utilità) di questi beni è limitata: il loro valore originario (costo di acquisto o produzione) viene pertanto progressivamente ridotto nel tempo. Questa rettifica di valore del bene, connessa all'utilizzo dello stesso, prende il nome di *ammortamento*.

Il valore originario dei beni può ridursi, però, anche per cause esterne all'impresa. Si pensi all'obsolescenza tecnica che possono subire gli impianti, o all'inadeguatezza dei prodotti in magazzino a soddisfare le nuove esigenze del mercato o, ancora, ad un credito difficilmente riscuotibile a causa dello stato di insolvenza del debitore: quando l'azienda reputa di non riuscire a realizzare in moneta (attraverso il processo di produzione-vendita) il valore originariamente attribuito ad un elemento patrimoniale, deve *svalutarlo*. Ammortamento e svalutazione, perciò, non coincidono: i due costi sorgono per cause diverse.

Il confronto tra il costo storico (*di acquisto o di produzione*) e il valore di presunto realizzo è alla base del cosiddetto "*criterio del minor valore*". In virtù di questo criterio:

- le *rimanenze* sono normalmente valutate a fine anno al minore tra il costo storico e il *valore netto di presunto realizzo*;
- i *titoli* iscritti tra le attività correnti vengono stimati al minor valore tra il costo d'acquisto ed il valore di mercato.

Per i beni fungibili (quei beni, cioè, le cui singole unità sono intercambiabili, per cui vanno considerati nel loro complesso in relazione alla tipologia e individuati per peso, numero e misura: ad esempio, una partita di viti o un lotto di mattoni ...) l'applicazione del criterio del costo richiede accorgimenti particolari: il costo delle

rimanenze a fine anno non è determinabile in modo univoco, poiché dipende dall'ipotesi che si assume in relazione alle movimentazioni (acquisti e messa in produzione) dei diversi lotti. Si può supporre, ad esempio, che le prime materie (o merci, o titoli) acquistate siano anche le prime ad essere utilizzate (o, per le merci, vendute): in tal caso, la rimanenza di fine anno sarà rappresentata dai lotti acquistati più recentemente (si parla di criterio FIFO: "*first in first out*"). Ma anche l'ipotesi opposta (LIFO: "*last in last out*") potrebbe essere adottata. Infine, si potrebbe immaginare di adottare per la stima della rimanenza finale il "*costo medio ponderato*" dei lotti acquistati. Questi tre criteri vengono richiamati anche dalle norme (art. 2426 c.1 n.10) e dai principi contabili: non si tratta tanto di criteri di valutazione diversi dal costo (autonomi), quanto piuttosto di modalità di rilevazione del costo secondo ipotesi diverse di movimentazione delle rimanenze¹⁰.

Il costo rappresenta, dunque, il criterio fondamentale per la stima degli elementi patrimoniali; non mancano, però, le eccezioni. In Italia, il codice civile deroga al principio generale di valutazione al costo in almeno due fattispecie:

1. *partecipazioni immobilizzate in imprese controllate o collegate*: è consentita la valutazione secondo il *metodo del patrimonio netto* (art. 2426, nn. 3 e 4 e Principio contabile nazionale n. 21), che prevede di tenere conto dei risultati realizzati dalle imprese partecipate. In altri termini, quando l'impresa partecipata produce utili incrementando il valore del proprio patrimonio netto, anche il valore della partecipazione aumenta nel bilancio della partecipante. Questo criterio è consigliato dai principi contabili, in particolare, per le partecipazioni in imprese controllate;
2. *lavori in corso su ordinazione*, per i quali è prevista, ed è consigliata dai principi contabili, la valutazione sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza (art. 2426, n. 11 e Principio contabile nazionale n. 23). I lavori in corso su ordinazione sono una delle classi nelle rimanenze di magazzino e rappresentano le commesse pluriennali in corso di costruzione: le caratteristiche fondamentali dei lavori in corso su ordinazione sono l'estensione del processo produttivo dei beni su più esercizi e l'esistenza di un ordine da parte di un cliente. In particolare, questo secondo aspetto porta a preferire la stima in base al corrispettivo maturato alla data del bilancio, trattandosi di beni la cui produzione dipende

¹⁰ La scelta dell'uno piuttosto che dell'altro metodo può incidere sulla valutazione complessiva del magazzino (e sul risultato dell'esercizio) in misura proporzionale all'ampiezza delle variazioni dei prezzi nel tempo. Ad esempio in periodi di prezzi crescenti, l'impiego del LIFO attribuisce la differenza di valore fra l'unità di riferimento acquistata per prima e quella acquistata per ultima al costo del prodotto, facendolo gravare così sul Conto Economico, in veste del costo del venduto, per un maggior valore. Ne risulta una corrispondente sottovalutazione del magazzino. Correlativamente lo stesso risultato può essere conseguito in periodi di prezzi calanti per mezzo dell'impiego del FIFO [in presenza di sensibili aumenti dei prezzi il metodo FIFO condurrebbe alla sopravvalutazione del magazzino]. Questa libertà di scelta fra i tre metodi, si presta alla realizzazione di politiche di bilancio da parte degli amministratori.

dalla sottoscrizione di un contratto di compravendita.

I principi contabili internazionali (IFRS: *international financial reporting standard*) sono, invece, sempre più orientati all'abbandono del criterio del costo, in favore della valutazione al valore corrente di scambio (*fair value*), definito come “*the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date*” (IFRS 13). L'IFRS 13 “*Fair Value Measurement*”, relativamente ad attività e passività, stabilisce un metodo di valutazione che si basa sul presupposto secondo cui i valori contabili espressi nel bilancio d'esercizio debbano riflettere un valore corrente di scambio. In questo senso, nella valutazione e nella contabilizzazione delle attività e delle passività ci si deve discostare dal metodo del costo storico. Infatti, anche se alla data di acquisizione il *fair value* e il costo storico coincidono, nei periodi successivi il valore degli elementi patrimoniali dovrà essere adeguato, per rispecchiare il corrispettivo al quale l'attività potrebbe essere scambiata o quello al quale la passività potrebbe essere assunta, discostandosi in tal modo in maniera più o meno significativa dal costo storico. In assenza di un mercato attivo delle attività o delle passività oggetto di stima, si dovrà fare riferimento al valore di mercato di attività e passività equivalenti, ovvero a previsioni sui flussi di cassa futuri ottenibili dall'attività o causati dalla passività.

La valutazione al *fair value* è presente, ormai, anche nella disciplina italiana: il D.lgs. 139/2015 ha modificato l'art. 2426, introducendo il n. 11-*bis* con il quale si intende applicare questa metodologia di stima agli strumenti finanziari derivati. Le variazioni del *fair value* possono subire due trattamenti contabili diversi, a seconda della finalità per la quale è stato acquistato lo strumento finanziario derivato: sono imputate al Conto Economico o in alternativa – se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata – direttamente ad una riserva, positiva o negativa, di patrimonio netto. Questi temi verranno ripresi nel capitolo 3.

2.4. Costo d'acquisto e costo di produzione: un approfondimento

Definire il *costo d'acquisto* risulta abbastanza agevole. Per esso si intende, anzitutto, il *prezzo pagato* nel caso in cui il bene derivi da uno scambio con terzi: è, quindi, un valore oggettivamente determinabile. Al prezzo pagato devono essere aggiunti gli *oneri accessori*¹¹, quali ad esempio:

¹¹ È discusso il trattamento da applicare agli *oneri finanziari connessi all'acquisto del bene*. La dottrina maggioritaria nega che gli oneri finanziari siano capitalizzabili col prezzo d'acquisto. Nel caso di *pagamento dilazionato* il Principio contabile n. 16 impone l'iscrizione del bene all'importo che si

- oneri relativi al trasporto, dazi doganali e spese assicurative connesse;
- spese legali ed oneri tributari sostenuti al momento dell'acquisto (ad es. spese notarili);
- spese di installazione e collaudo (spese di messa in opera).

Si incontrano maggiori difficoltà, dal punto di vista dell'oggettività di determinazione del valore, nella determinazione del *costo di produzione*: in tal caso è necessario, infatti, decidere quali costi – tra quelli sostenuti dall'azienda – possano essere imputati al bene frutto del processo produttivo. Per risolvere questo problema è necessario, anzitutto, *classificare i costi in base alla loro destinazione rispetto alle diverse funzioni aziendali*: si individuano così i costi di approvvigionamento, fabbricazione (o trasformazione), commercializzazione, finanziamento, amministrazione, ricerca e sviluppo ...

I principi contabili e la norma di legge impongono la valutazione dei beni in rimanenza sulla base del costo di acquisto o di produzione (altrimenti detto *costo industriale*)¹²; quest'ultimo considera i costi sostenuti per la fabbricazione dei beni, mentre esclude quelli sorti in altre funzioni aziendali. È evidente, infatti, che ai prodotti (o altri beni) ancora in magazzino, non sarebbe corretto (né prudente) imputare anche i costi di distribuzione o quelli di amministrazione¹³.

Si noti che la stima del patrimonio e del reddito dell'esercizio vengono inevitabilmente influenzate dalla scelta sulla configurazione di costo adottata. Ad esempio, la stima dei beni in magazzino al costo complessivo risulterebbe meno prudente di quella a costo industriale: il valore del patrimonio risulta infatti maggiore nel primo caso.

sarebbe determinato in caso di pagamento immediato e l'imputazione della differenza ad onere finanziario dell'esercizio. In modo speculare, lo sconto ottenuto per il pagamento immediato andrà accreditato al Conto Economico.

Qualora parte del prezzo sia stata coperta da *contributi pubblici*, i principi contabili prevedono due possibili trattamenti alternativi:

- a) il contributo viene iscritto tra i ricavi e riscontato per un numero di anni pari alla vita utile del cespite per il quale il contributo è stato ricevuto (trattamento consigliato);
- b) il contributo viene sottratto al valore del bene cui è riferito.

¹² Il n.1 dell'art. 2426 fa riferimento al "costo di acquisto o di produzione"; per costo di produzione si intende, appunto, il costo che deriva dall'allestimento dei prodotti finiti e dei semilavorati. Si noti che nel conto economico (art. 2425) la classe B) è dedicata ai "Costi di produzione": in tal caso, però, l'espressione non fa riferimento alla mera funzione di allestimento dei beni: nella classe B), infatti, vengono esposti tutti i costi operativi, ivi inclusi quelli di distribuzione, amministrazione, ricerca e sviluppo...

¹³ La norma, facendo riferimento anzitutto alle immobilizzazioni, consente l'imputazione degli oneri finanziari sostenuti su prestiti specificamente accesi per la produzione del bene: in ogni caso, vanno considerati solo gli interessi maturati fino al momento in cui questo risulta pronto per essere utilizzato.

APPROVVIG.	FABBRICAZ.	DISTRIBUZ.	RIC. & SVIL.	AMMINISTR.	FINANZ.
COSTO INDUSTRIALE (o DI PRODUZIONE)					
COSTO INDUSTRIALE – COMMERCIALE					
COSTO COMPLESSIVO					

Tabella 2.1 Funzioni aziendali e diverse configurazioni di costo

La stima dei beni prodotti dall'azienda può dipendere da due ulteriori elementi, riferiti alle tipologie di costi da considerare, nell'ambito delle tre configurazioni finora citate. È ipotizzabile, infatti, la possibilità di selezionare solo *alcuni costi industriali* da imputare al bene oggetto di valutazione. In questo senso, assume rilevanza la distinzione tra *costi diretti e indiretti*: i primi sono quei costi sostenuti in via esclusiva per l'ottenimento del bene (o servizio) oggetto di valutazione. Un tipico costo diretto è, ad esempio, l'ammortamento di un'attrezzatura specificamente dedicata all'ottenimento di un prodotto. I *costi diretti* presentano una relazione immediata e univoca con l'oggetto di riferimento da stimare¹⁴: se cessasse la produzione dell'oggetto di imputazione dei costi, cesserebbero di esistere anche i costi diretti rispetto allo stesso. Spesso, la maggior parte dei costi è rivolta invece in modo indiretto all'allestimento di diversi beni o servizi (*costi indiretti*): l'energia utilizzata in uno stabilimento di produzione da cui escono prodotti diversi è un tipico costo indiretto, che richiede adeguati criteri di riparto per poter essere allocato ai molteplici output della produzione.

Coniugando questo ulteriore criterio di classificazione dei costi a quello precedente, che considera le funzioni aziendali per cui i costi sono sostenuti, è possibile individuare le due principali configurazioni di costo industriale:

- *costo industriale diretto*: considera solo i costi direttamente imputabili al bene oggetto di valutazione, sostenuti dall'impresa nelle fasi di approvvigionamento e fabbricazione. La configurazione a *costo industriale diretto* è quella di più facile applicazione, in quanto – prevedendo l'imputazione dei soli costi diretti di allestimento del bene – non richiede che vengano adottati criteri di riparto dei costi indiretti per l'allocazione degli stessi ai diversi prodotti;
- *costo industriale pieno*: tutti i costi di produzione, diretti o indiretti, vengono imputati al bene. L'art. 2426 c.c. fa esplicito riferimento a questa configurazione di

¹⁴ Sono tipici costi diretti: il consumo di materie prime, la manodopera direttamente impiegata nello specifico procedimento produttivo, il costo dei servizi resi da terzi direttamente imputabili alla produzione del bene, l'ammortamento delle immobilizzazioni direttamente impiegate per produrre uno specifico bene ecc.

costo, quando prevede che “*il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato*”.

La tabella che segue espone i criteri di stima indicati all’art. 2426 c.c. per i diversi elementi patrimoniali, fornendo altresì un breve un commento.

Art. 2426 c.c.	Commento
<p><i>1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile;</i></p>	<p>Per le immobilizzazioni, il valore di partenza è il costo (di acquisto o di produzione). Il successivo n. 9 estende questo criterio anche alle rimanenze e i titoli: il riferimento al costo di produzione esclude la possibilità di imputare costi di commercializzazione o di altre fasi estranee all’allestimento del bene, come successivamente indicato al n.9. Il legislatore si sofferma sulla configurazione di costo da adottare facendo riferimento ai costi diretti e, eventualmente, a quelli indiretti ragionevolmente imputabili ai beni sino al momento in cui essi sono pronti per essere utilizzati. La norma fornisce analoghe indicazioni per gli oneri finanziari.</p> <p>Il criterio del costo ammortizzato applicabile ai titoli immobilizzati prevede la ripartizione dell’aggio/disaggio di emissione per competenza: un’obbligazione con valore nominale pari a 100 acquistata a 95 aumenterà di valore fino al rimborso, per la quota del disaggio di emissione (complessivamente: 5) di competenza dell’esercizio.</p>
<p><i>2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;</i></p>	<p>L’ammortamento, ovvero la rettifica del valore originario dei capitali fissi in relazione all’utilizzo degli stessi, deve essere sistematico: il bene, cioè, deve essere ammortizzato ogni anno. Normalmente il processo di ammortamento avviene a quote costanti, ma la norma non lo impone. La percentuale di ammortamento dipende dalla residua possibilità di utilizzazione del bene: quindi, non dalla sua “vita fisica”, ma piuttosto dalla “vita utile”, che dipende dalla capacità del bene di produrre benefici economici per l’impresa.</p> <p>L’ammortamento consente di ripartire il valore dei beni (inteso come valore di utilizzo) secondo il principio della competenza, per tutti gli esercizi nei quali essi forniranno utilità.</p>
<p><i>3) l’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere</i></p>	<p>Il costo storico, al netto degli ammortamenti imputati, potrebbe risultare superiore al valore recuperabile del bene: in tal caso, è necessario rilevare la perdita di valore dell’immobilizzazione, ulteriore</p>

Art. 2426 c.c.	Commento
<p><i>iscritta a tale minore valore; il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento.</i></p> <p><i>Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;</i></p>	<p>rispetto all'ammortamento, che abbia acquisito carattere di tendenziale permanenza, procedendo alla svalutazione del valore del bene.</p> <p>Alla svalutazione (obbligatoria) può seguire il ripristino di valore (rivalutazione), nei limiti del costo storico ammortizzato, qualora venissero meno le cause che avevano reso necessario ridurre il valore del bene. L'avviamento non è rivalutabile e dunque fa eccezione alla regola generale.</p> <p>Se il valore di una partecipazione nel bilancio della partecipante supera quello della corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata, la differenza deve essere motivata nella nota integrativa. Il maggior valore può dipendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dal fatto che ai beni della partecipata risulta attribuibile un maggior valore rispetto a quello iscritto nel bilancio della partecipata stessa; – dalla presenza di un avviamento positivo.
<p><i>4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al n. 1, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e 2423 bis.</i></p> <p><i>Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.</i></p> <p><i>Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente</i></p>	<p>Il valore attribuito alle partecipazioni in imprese controllate o collegate può riflettere, anziché il costo, la percentuale del patrimonio netto contabile della partecipata di cui la partecipante è titolare (c.d. <i>metodo del patrimonio netto</i>). Questo valore deve essere rettificato in modo tale da non considerare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – utili o perdite riferiti ad operazioni infragruppo, corrispondenti a operazioni interne che non hanno prodotto reddito realizzato con soggetti terzi; – i dividendi: questa rettifica mira ad evitare che i dividendi vengano conteggiati sia tra i ricavi dell'esercizio che nel valore della partecipazione. <p>Il valore originario (di costo) della partecipazione può risultare superiore alla corrispondente quota del patrimonio netto della partecipata: nella misura in cui questo maggior valore è riconducibile all'avviamento, questo dovrà essere ammortizzato negli esercizi successivi.</p> <p>In base al metodo del patrimonio netto, il reddito conseguito dalla partecipata influenza il valore della partecipazione nel bilancio della holding: in caso di perdita la partecipazione viene svalutata, mentre in caso di utili, questo si traduce in un plus-valore da attribuire alla partecipazione. Quest'eventuale plusvalenza deve confluire in una riserva non distribuibile, dopo aver contribuito alla formazione del reddito dell'esercizio.</p>

Art. 2426 c.c.	Commento
<p>sono iscritte in una riserva non distribuibile;</p>	
<p>5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati per un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;</p>	<p>Per l'iscrizione nell'attivo di queste particolari immobilizzazioni (caratterizzate dall'intangibilità) il legislatore detta una particolare cautela:</p> <ul style="list-style-type: none"> – deve essere espresso il consenso del collegio sindacale. – inoltre, è stabilito il divieto di distribuire utili se non vi sono riserve disponibili pari all'ammontare non ancora ammortizzato di questi oneri pluriennali iscritti all'attivo.
<p>6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquistato a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati per un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento;</p>	<p>Anche l'iscrizione dell'avviamento è subordinata al parere del Collegio sindacale. L'avviamento è comunque iscrivibile nell'attivo solo se sia stato acquisito a titolo oneroso: quello autoprodotta dall'impresa non è rilevato nel patrimonio aziendale. Il periodo di ammortamento dipende dalla vita utile stimata; se questa non è determinabile attendibilmente, è possibile ammortizzare il valore al massimo in 10 anni.</p>
<p>7) Il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal n. 8)</p>	<p>Disaggio: un prestito obbligazionario viene emesso sotto la pari (emissione 98, rimborso 100); Aggio: il valore di emissione supera quello nominale (emissione del prestito: 105, rimborso 100)</p>
<p>8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo</p> <p>8-bis) le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile</p>	<p>Il criterio del costo ammortizzato distribuisce l'aggio o il disaggio per competenza lungo la durata del prestito. Nella stima del valore di competenza si tiene conto del tasso interno di rendimento del debito o del credito. Per i crediti occorre considerare le condizioni di presumibile realizzo, che dipendono dalla solvibilità dei debitori.</p> <p>Per quanto concerne le poste in valuta, si noti come per categorie diverse di elementi patrimoniali (c.d. monetari e, rispettivamente, non monetari) si debbano adottare tassi di cambio riferiti a momenti diversi. Gli utili o le perdite su cambi, anche se non realizzati, contribuiscono alla formazione del</p>

<i>Art. 2426 c.c.</i>	<i>Commento</i>
<i>fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto;</i>	reddito... ma gli eventuali utili restano non distribuibili fino al momento dell'effettivo realizzo.
<i>9) Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo d'acquisto o di produzione, calcolando secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;</i>	Per la valutazione del circolante, accanto al criterio generale del costo di acquisto o produzione, è previsto il criterio del valore di realizzo (presumibile ricavo). È imposto iscriverne, tra i due, quello che presenta il minor valore in rispetto del principio di prudenza che impone il divieto di rilevare utili non ancora conseguiti. Si noti che è prevista la configurazione di costo "industriale", cioè di produzione (i costi di distribuzione non possono essere imputati al bene).
<i>10) Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;</i>	Per i beni fungibili l'imputazione del costo (d'acquisto o di produzione) può essere resa assai difficoltosa dalla velocità di rotazione del magazzino e dal suo volume. Per questa ragione, la tecnica aziendale ha elaborato dei metodi convenzionali di attribuzione del costo alle giacenze. Si tratta del LIFO (last in first out), del FIFO (first in first out) e del Costo Medio Ponderato. È necessario esporre nella nota integrativa la differenza, se rilevante, fra il costo calcolato con uno dei tre metodi indicati e i costi correnti a fine esercizio, distintamente per le diverse categorie di beni.
<i>11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;</i>	La norma è ispirata al principio della competenza: consente di valutare le rimanenze di LCO e la variazione delle stesse nel conto economico sulla base del corrispettivo pattuito nel contratto, anziché in base al costo sostenuto: in tal modo il margine ottenuto dalla commessa emerge nel conto economico anno dopo anno, in funzione dello stato di avanzamento dei lavori.
<i>11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello</i>	Gli strumenti finanziari derivati sono contratti che possono avere finalità speculative o, in alternativa, di copertura da rischi. Ad esempio, un contratto di acquisto a termine di valuta ad un prezzo predeterminato (c.d. <i>future</i>), consente di coprirsi dal rischio di cambio se l'impresa è esposta in valuta estera (es: è indebitata in \$ e dovrà rimborsare \$, per cui subisce il rischio di un apprezzamento della valuta). Il trattamento contabile indicato dal legislatore cambia a seconda dello scopo con cui è stato stipulato il contratto.

<i>Art. 2426 c.c.</i>	<i>Commento</i>
<p><i>strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperte e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.</i></p>	<p>Mentre la stima avviene comunque a fair value (valore "equo"), le variazioni dello stesso subiscono trattamenti diversi:</p> <p>a) variazioni di valore dei derivati destinati a coprire il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi: vanno ad alimentare direttamente la riserva (positiva o negativa) del patrimonio netto A VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi". Un derivato di copertura dei flussi finanziari attesi è rappresentato, ad esempio, da un Interest Rate Swap con il quale viene acquistato il diritto di pagare un tasso fisso a fronte di un finanziamento acceso a tasso variabile. L'IRS rappresenta un diritto verso un altro soggetto (una banca) a regolare periodicamente la differenza tra il valore degli interessi passivi calcolati al tasso fisso previsto nell'IRS e quelli maturati al tasso variabile connesso al finanziamento. Se, dunque, il tasso variabile cresce fino a superare il tasso fisso, l'impresa paga il variabile ma riceve dalla banca (grazie all'IRS) la differenza tra fisso e variabile.</p> <p>b) tutte le variazioni di fair value di altri contratti derivati vengono fatte passare, invece, per il conto economico (classe D).</p>

2.5. La stima delle rimanenze di beni fungibili: un esempio di funzionamento dei metodi FIFO, LIFO e costo medio ponderato

Si è detto sopra (cfr. § 2.3) che la stima delle rimanenze, per i beni fungibili, richiede che venga individuato un metodo per definire a quali dei lotti acquistati durante l'esercizio appartengano i beni in rimanenza alla data del bilancio: considerato che ogni lotto potrebbe essere stato acquistato ad un prezzo diverso, il valore del patrimonio e quello del risultato d'esercizio cambieranno a seconda del metodo utilizzato per la stima della rimanenza. Un esempio aiuterà ad illustrare il funzionamento dei metodi utilizzabili.

La società Faber SpA commercializza *medical devices*. Nell'esercizio X l'azienda ha iniziato la commercializzazione di un particolare tipo di aghi da siringa. I dati relativi agli acquisti e alle vendite degli aghi (in confezioni da 100 pezzi) negli esercizi X e X+1 sono riportati nelle tabelle seguenti.

ESERCIZIO X

<i>Data</i>	<i>Operazione</i>	<i>Variazione volume</i>	<i>Prezzo unitario (€)</i>
2/2/X	Acquisto	+ 200	150
5/4/X	Vendita	- 100	180
17/5/X	Acquisto	+ 130	165
5/6/X	Acquisto	+ 80	160
1/9/X	Vendita	- 50	165
10/11/X	Vendita	- 45	160
15/12/X	Acquisto	+ 30	162
31/12/X	RIM.FIN.	245	

ESERCIZIO X+1			
<i>Data</i>	<i>Operazione</i>	<i>Variazione volume</i>	<i>Prezzo unitario (€)</i>
1/1/X+1	RIM.INIZ.	245	
15/1/X+1	Vendita	- 70	180
27/4/X+1	Acquisto	+ 230	164
13/7/X+1	Vendita	- 80	170
25/10/X+1	Vendita	- 100	174
1/12/X+1	Acquisto	+ 40	168
31/12/X+1	RIM.FIN.	265	

Quale valore andrebbe attribuito alle rimanenze, alla fine dell'anno X e dell'anno X+1, utilizzando rispettivamente i metodi: FIFO, Costo Medio Ponderato, LIFO?

Con il metodo *First In First Out* la rimanenza finale avrà la seguente composizione, considerato che i primi lotti acquistati sono quelli che si considerano anche venduti per primi:

FIFO	<i>Vol.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Valore</i>
Anno X			
Lotto del 2/2	5	150	750
Lotto del 17/5	130	165	22.275

Lotto del 5/6	80	160	12.800
Lotto del 15/12	30	162	4.860
TOTALE	245		39.860

Anno X+1

Lotto del 27/4	225	164	36.900
Lotto del 1/12	40	168	6.720
TOTALE	265		43.620

Nell'esercizio X+1, perciò, la variazione nelle rimanenze di merci ammonterà a € 43.620 – 39.860 = € 3.760.

Il metodo del *Costo Medio Ponderato* richiede anzitutto che si calcoli il costo medio unitario, ponderato con le quantità, sostenuto per l'acquisto del bene nel corso dell'esercizio.

Per l'anno X, la stima del costo medio ponderato unitario comporta il seguente calcolo:

$$(200 \times \text{€ } 150 + 130 \times \text{€ } 165 + 80 \times \text{€ } 160 + 30 \times \text{€ } 162) / (200 + 130 + 80 + 30) = \text{€ } 69.110/440 = \text{€ } 157,1$$

Da cui è possibile ricavare il valore delle rimanenze al 31/12/X:

$$\text{Quantità} \times \text{Costo Medio Ponderato} = 245 \times \text{€ } 157,1 = \text{€ } 38.489,5$$

Per l'anno X+1 si procede analogamente. La stima del costo medio ponderato unitario si presenta come segue:

$$(245 \times \text{€ } 157,1 + 230 \times \text{€ } 164 + 40 \times \text{€ } 168) / (245 + 230 + 40) = \text{€ } 82.929,5 / 515 = \text{€ } 161$$

Da cui è possibile ricavare il valore delle rimanenze al 31/12/X+1:

$$\text{Quantità} \times \text{Costo Medio Ponderato} = 265 \times \text{€ } 161 = \text{€ } 42.665$$

Ne consegue che la variazione nelle rimanenze risulta pari, per l'anno X+1, a:

$$\text{€ } 42.665 - \text{€ } 38.489,5 = \text{€ } 4.175,5.$$

Il metodo del LIFO (*Last In First Out*) viene normalmente applicato “a scatti annuali”, intendendo che per ciascun esercizio viene determinato il costo medio

ponderato di acquisto, salvo poi imputare alle rimanenze i valori degli anni meno recenti. Nell'esempio qui riportato, il costo medio ponderato per l'esercizio X è pari a € 157,1. Al termine dell'esercizio, il valore delle rimanenze al 31/12/X viene considerato alla stregua di un unico lotto $245 \times € 157,1 = € 38.489,5$.

Nell'anno X+1, il costo medio ponderato *di acquisto* ammonta a:

$$(230 \times €164 + 40 \times €168) / (230 + 40) = € 44.440/270 = € 164,6$$

Le 265 confezioni di aghi presenti nella rimanenza finale vengono stimate per 245 unità al valore medio ponderato di acquisto dell'anno X e per le rimanenti 20 unità al valore medio ponderato di acquisto dell'esercizio X+1.

$$245 \times € 157,1 + 20 \times € 164,6 = € 41.781,5$$

La variazione nelle rimanenze risulterà dunque pari a:

$$€ 41.781,5 - € 38.489,5 = € 3.292.$$

Il metodo del Costo Medio Ponderato porta ad una variazione nelle rimanenze maggiore (€ 4.175,5) e, dunque, anche ad un risultato dell'esercizio maggiore rispetto a quello stimato secondo gli altri due criteri. Quando la variazione nelle rimanenze risulterà negativa, in virtù di un volume di vendita superiore a quello di acquisto, il criterio del costo medio ponderato porterà invece ad un reddito minore: nel lungo periodo, dunque, le differenze cui i diversi metodi portano nella determinazione del reddito tendono ad annullarsi.